

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

31° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1997

Presidenza del vice presidente MANIS

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 23, 25
BEVILACQUA (AN)	24
FIGURELLI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	21, 23
MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	15, 24

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dal senatore Figurelli e da altri senatori e dai senatori Bevilacqua, Marri e Florino:

FIGURELLI, PAGANO, LOMBARDI SATRIANI, BUCCIARELLI, MELE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per conoscere:

se il Ministro – con la massima urgenza che la situazione richiede e con il medesimo rigore che egli ha molto opportunamente ritenuto di dover usare per cancellare il grave arbitrio con il quale si era tentato di annullare la bocciatura di alcuni figli di «eccellenti» come il figlio del Presidente della regione siciliana, non ritenga agire affinché sia possibile fuoriuscire da alcune rilevanti e spesso sistematiche illegalità che non hanno cessato di inquinare l'istruzione artistica e l'organizzazione della didattica nelle Accademie di belle arti (le dimissioni date da Gae Aulenti e le motivazioni datene recentemente sulla stampa sembrano esempio di una certa gravità), e affinché, in tale ripristino della legalità e, più in generale, nella tutela e nella promozione dei diritti individuali e collettivi, possa essere concretamente affermato il primato della politica e della azione di governo rispetto all'azione della magistratura – amministrativa, contabile, penale – (azione che è invalso chiamar «supplenza» proprio in quanto esercitata nel vuoto, o a causa del vuoto, di scelte politiche e di atti di governo e di amministrazione);

per quali ragioni pur dovendo restare in vigore per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98 le regolari graduatorie nazionali con le quali si è concluso l'ultimo concorso nazionale per le supplenze nelle Accademie di belle arti e che sono state pubblicate nell'ottobre 1995, sia stato bandito con ordinanza 453 del 2 agosto 1996 un nuovo concorso e determinato in tal modo il pericolo obiettivo di mettere in discussione e di cancellare il diritto già riconosciuto ai vincitori iscritti nelle graduatorie nazionali in vigore e di generare discriminazioni e disparità di trattamento tra questi e i vincitori proclamati a conclusione della nuova procedura concorsuale (che neppure riconosce ai precedenti vincitori il punteggio relativo all'anno di servizio svolto);

se il Ministro non ritenga necessario che la citata ordinanza ministeriale 453 del 2 agosto 1996 venga immediatamente revocata per le ragioni seguenti:

1) il principio costituzionale della pubblicità dei concorsi di accesso all'impiego pubblico è stato leso dalla mancata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della ordinanza con cui si bandiva un pubblico

concorso nazionale per aggiornare le «graduatorie nazionali permanenti» – decreto-legge n. 297 del 1994, articolo 272, comma V – relative al conferimento delle supplenze per l'insegnamento in «tutte» le Accademie di belle arti;

2) le medesime norme che l'ordinanza proclama di aver «visto», e che impongono la pubblicazione dei bandi di pubblici concorsi in *Gazzetta*, sono state contraddette e disattese;

3) queste e altre violazioni di legge e del dettato assolutamente vincolante dell'articolo 97 della Costituzione sono di molto aggravate dal doppio procedimento attraverso il quale l'ordinanza ministeriale, da una parte è stata concepita e scritta in maniera che al suo interno fosse il più possibile nascosto o mimetizzato il proprio specifico oggetto, e cioè il bando di concorso, e, dall'altra parte, all'esterno, è stata resa ancor più clandestina non solo per fortuite (ancorchè prevedibili) circostanze, ma anche per scelte di apparati ministeriali che si possono obiettivamente ritenere scrupolosamente mirate allo scopo, così come dimostrano alcuni fatti:

a) per indire il bando è stata scelta la data obiettivamente più utile al fine di far sapere il meno possibile del concorso;

b) per affiggere il bando all'albo di ogni Accademia, l'ordinanza da una parte evita accuratamente di indicare la durata del periodo di affissione, e, dall'altra parte, con altrettanta cura, stabilisce che esso si affigga prima dell'«inizio del termine di presentazione delle domande» (*sic!*), con la conseguenza evidente che simile marchingegno apre la strada all'arbitrio (a che cosa infatti prelude se non ad una arbitraria selezione dei partecipanti al concorso, e ad un concorso truccato, il legittimare la possibilità che il bando sia fatto comparire all'albo anche all'ultimo minuto, e, precisamente, l'ultimo giorno, utile certamente a presentar domanda, ma niente affatto a trovare e a produrre tutta la documentazione necessaria o utile per partecipare al concorso?);

c) l'oggetto specifico dell'ordinanza, quel che è scritto subito dopo l'«ordina», e, cioè, precisamente, «il conferimento delle supplenze nelle Accademie», è stato reso quasi irraggiungibile dalla fuorviante titolazione «disciplina per il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente e assistente nelle Accademie di belle arti», una titolazione che sembra data da sapienza fraudolenta e volta a dissuadere dalla lettura di un volume di circa 60 pagine chiunque fosse interessato al concorso;

4) diversi cittadini sono stati impediti a partecipare al concorso proprio dal fatto che il bando non è stato pubblicato nelle forme prescritte dalla legge, ed essi non ne sono venuti a conoscenza in tempo utile;

5) l'altra possibilità per i cittadini di accedere al bando, quella della affissione del bando agli albi delle Accademie, è stata anche essa preclusa o assai limitata come dimostrano non solo la voluminosità dell'ordinanza ma alcune gravi circostanze: il fatto che all'albo della Accademia di Catania non è stato affisso secondo quanto accertato il 16 agosto dalla Digos, che ebbe modo di scoprire e di denunciare un fatto ancor più grave, e cioè che l'ordinanza, pervenuta e protocollata in data

12 agosto, recava impresso nella sua prima pagina il timbro «affissa all'albo il 12 agosto 1996» (quali accertamenti sono stati fatti, e quali conseguenti determinazioni il Ministero ha preso, o intende prendere, su questa mancata affissione del bando e su questo falso a Catania sui limiti eventualmente posti all'affissione nelle Accademie di Bari, Bologna, Carrara, Catanzaro, Firenze, Foggia, Frosinone, L'Aquila, Lecce, Macerata, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino, Urbino, Venezia?);

6) le significative argomentazioni contenute nelle ordinanze – convergenti tutti nel riconoscimento del *fumus boni juris* dei ricorsi e nella disposizione di pubblicare il bando sulla *Gazzetta* e di riaprire i termini per la presentazione delle domande – con le quali la procedura concorsuale è stata sospesa da alcuni TAR – si considerino ad esempio: «... visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 che, con disposizione di carattere generale, prevede la pubblicazione nella GURI dei bandi di concorso; considerato che con l'impugnata ordinanza è stata indetta una vera e propria procedura concorsuale; ... sussiste il danno grave e irreparabile... sussistono i presupposti per cui va accolta la domanda di sospensione» (TAR Sicilia, sezione prima, di Palermo, ordinanze n. 2565/96 e n. 2571/96); «... visto che il ricorso pare fondato sotto molteplici profili...» (TAR Sicilia, sezione terza di Catania, ordinanza 2376/96); «... considerato che nel valutare la sussistenza del danno grave e irreparabile il giudice amministrativo deve contemperare gli interessi privati e quelli pubblici... va accolta la domanda di sospensione in quanto l'espletamento della procedura sarebbe del tutto inconducente per la realizzazione dell'interesse pubblico ed inutilmente dispendioso per la pubblica amministrazione che a seguito dell'accoglimento del ricorso dovrebbe ripetere integralmente il procedimento concorsuale pubblicando il bando nella *Gazzetta Ufficiale*» (TAR Sicilia, sezione di Catania, ordinanza n. 2627/96);

7) la mancata pubblicazione del bando sulla *Gazzetta Ufficiale* è in evidente contrasto con la politica della trasparenza, della democratizzazione, della partecipazione, che il Ministro ha non solo dichiarato ma anche tentato, contro tanti ostacoli, di realizzare;

quali «interessi particolari» all'interno delle Accademie e, eventualmente in associazione con questi, all'interno di alcuni apparati ministeriali, vogliano aggirare o stravolgere di fatto la norma che in nome dell'«interesse generale» affida il conferimento delle supplenze alla graduatoria nazionale e non ad una singola graduatoria di istituto;

come intenda il Ministro impedire che le «belle parentele e amicizie» riescano ad affermarsi a scapito delle «belle arti», attraverso il varco aperto ai sopracitati «interessi particolari» che lavorano a imporre di fatto la resurrezione delle antiche discrezionalità nell'immediato e, più in generale, il sistema di incarichi conferiti solo per alto gradimento dei direttori di Accademia, sistema superato dall'assai diverso e non più feudale procedimento di scelta stabilito dalla ordinanza ministeriale n. 107 del 1993 e recepito nel Testo unico in vigore (articolo 272 del decreto legislativo n. 297 del 1994);

per quali ragioni il Ministero non si è affatto preoccupato di agire anche in autotutela per dare la risposta dovuta agli esposti fatti dai cittadini lesi, e poi per riparare alla illegalità del concorso e della mancata pubblicazione del bando, quando i cittadini lesi sono stati dal Ministero costretti ad adire TAR e Procura della Repubblica, e neppure si è preoccupato di sospendere il concorso e di intervenire a riparare i danni prodotti da fatti gravi come quelli oggetto della denuncia della Digos di Catania, ma ha, invece, impegnato la Avvocatura dello Stato nella difesa della propria ordinanza;

per quali ragioni il Ministero non si è fermato neppure di fronte alle ordinanze di sospensione della procedura concorsuale emesse dai TAR (che il Ministero sembra non abbia neppure comunicato immediatamente alle Accademie, pur essendo state alcune di esse proprio al Ministero notificate direttamente da parte dei ricorrenti) e di fronte agli atti stragiudiziali di diffida con i quali tale sospensione veniva richiesta;

se non ritenga il Ministro che tanto la mancata esecuzione delle ordinanze del TAR quanto la impugnazione di esse (delle quali da parte degli uffici non si è neppure ritenuto – per vergogna? – di dovere informare i cittadini ricorrenti) sembrano rendere ancor più evidente come e quanto, perfino incuranti del danno erariale prodotto, si sia pervicacemente e fino in fondo assecondato il tentativo di sostituire i regolari vincitori di pubblico concorso con «persone di fiducia», benedette da una nuova illegittima graduatoria, imponendo un concorso illegale contro le vigenti graduatorie nazionali (alle quali perfino con circolare 673 del 25 ottobre 1996 si indicava di ricorrere);

se il Ministro non ritenga opportuno che la propria azione sui gravi fatti sopra descritti (a cominciare dal blocco delle nuove illegittime graduatorie e a tutela non solo dei cittadini lesi ma anche e soprattutto dell'«interesse generale») venga collocata in una iniziativa più generale di riorganizzazione e di riforma, diretta al risanamento dei guasti che sono andati segnando il sistema di reclutamento degli insegnanti, dove il ricorso alle supplenze temporanee è stato ricercato ed attuato attraverso il mancato adempimento del dovere di immettere in ruolo i vincitori di concorso (si chiede al Ministro di fornire, per regione, per tipo di scuola, e raffrontati tra loro, i dati relativi alla posizione dei vincitori dei concorsi espletati nel 1994 – circa 6.000 su 30.000 partecipanti – e i dati relativi all'impiego di supplenti annuali e temporanei).

(3-00581)

FIGURELLI, LOMBARDI SATRIANI, BUCCIARELLI, MELE, SCIVOLETTO, CORTIANA, CARPINELLI, MASULLO, LO CURZIO, DIANA Lorenzo, DUVA, DONISE, FALOMI, MONTAGNINO, OCCHIPINTI, FOLLIERI. – *Al Ministro della Pubblica Istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per conoscere:

se il ministro in indirizzo, non solo a sostegno dei diritti individuali e collettivi lesi ma anche a tutela del Ministero della Pubblica Istruzione, non ritenga di dovere direttamente intervenire a rimuovere illegalità e arbitri che continuano a dominare il campo inquinato

dell'Ispettorato per l'istruzione artistica e delle Accademie di Belle Arti, e, in particolare, se non ritenga di dovere individuare e sottoporre ai procedimenti di legge i poteri burocratici resisi responsabili di avere fino ad oggi con arroganza omissa la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della ordinanza del Commissario *ad acta* presso il Ministro della Pubblica Istruzione, il dottor Silvestro Maria Russo, magistrato amministrativo in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Ministero della Pubblica Istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, protocollo n. 745 del 28 marzo 1997) che qui integralmente si trascrive anche al fine di contribuire a rendere pubblico e trasparente quanto si pretende contro legge di mantenere occulto da parte di fabbricanti e detentori di privilegi e da parte di protagonisti di concorsi speciali «a bando illegale» e «a gestione truccata»:

«Art. 1.

1. *Le graduatorie formate in applicazione dell'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 107 dell'8 aprile 1993 e successive modificazioni, recante la disciplina per il conferimento delle supplenze nelle Accademie di Belle Arti al personale docente e agli assistenti, restano valide ed efficaci per gli anni scolastici 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998.*

Art. 2.

1. *Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 453 del 2 agosto 1996 rimangono inefficaci e sono inopponibili nei confronti delle signore Maia Mancuso, Vita Segreto e Claudia Alliata, anche per quanto attiene alle modalità di stipulazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che restano soggetti alle risultanze delle graduatorie di cui all'articolo 1, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni.*

2. Nei riguardi dei soggetti indicati al precedente comma, gli incarichi affidati e i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato eventualmente stipulati in base alle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 453 del 2 agosto 1996 devono intendersi esclusivamente regolati dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 107 dell'8 aprile 1993 e successive modificazioni.

3. Ai soggetti medesimi, qualora si verificino i presupposti per l'affidamento dell'incarico, è data comunicazione, in esecuzione della presente ordinanza, affinché possano esprimerne l'accettazione, o meno, con conseguente remissione in termini a tal fine.

Art. 3.

1. *L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 453 del 2 agosto 1996 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, con le modalità all'uopo prescritte ed affinché le procedure colà previste siano completate in tempo utile per il conferimento degli incarichi a partire dall'anno scolastico 1998-1999.*

2. L'ispettorato per l'istruzione artistica assume i provvedimenti per l'esecuzione di quanto stabilito al comma 1.

La presente ordinanza è pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Il Commissario ad Acta
Silvestro Maria Russo»;

se il Ministro non ritenga di dover direttamente intervenire, oltre che per la pubblicazione della soprascritta ordinanza del commissario *ad acta* nella *Gazzetta Ufficiale*, anche per la rigorosa verifica degli atti, ovvero della omissione degli atti, dell'Ispettorato per l'istruzione artistica tenuto ad assumere i provvedimenti necessari ad operare quel ripristino della legalità che il commissario *ad acta* ha «ordinato», e che il Ministero avrebbe potuto e dovuto operare evitando ogni «supplenza giudiziaria» almeno da quando si è trovato di fronte, in un primo momento agli esposti, e successivamente ai ricorsi ai TAR, e poi alle ordinanze dei TAR, e poi alla ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa, e, infine di fronte al provvedimento cui è stata *in extremis* dal Ministero della P.I. costretta la magistratura amministrativa: il provvedimento con cui il Ministero medesimo è stato sostituito da un commissario *ad acta* e per giunta individuato nella persona di un magistrato;

se il ministro – di fronte ai fatti che si sono incaricati di confermare le ragioni della denuncia e delle richieste avanzate nella interrogazione 3-00581 del 20 dicembre 1996, e, ancora, di fronte al fatto che le omissioni di pubblicazione e di applicazione dell'ordinanza del commissario *ad acta* mettono in evidenza quanto sia difficile ritenere responsabile delle illegalità la sola persona dell'Ispettore (che il ministro ritenne di dover sollevare dal suo incarico) – non ritenga necessaria una ricognizione degli elementi che, nelle illegalità descritte in questa interrogazione e in quella precedente, 3-00581 del 20 dicembre 1996, configurano una associazione tra «interessi particolari» all'interno delle Accademie e «interessi particolari» all'interno di alcuni apparati ministeriali, così come è testimoniato dallo svolgimento del concorso bandito (illegale e in modo occulto) dalla ordinanza ministeriale 453 del 2 agosto 1996 (le graduatorie dei vincitori e la composizione delle commissioni del concorso hanno largamente provato quanto nella interrogazione 3-00581 del 20 dicembre 1996 si paventava e si chiedeva di impedire, e cioè che le «belle parentele e amicizie» riescano ad affermarsi a scapito delle «Belle Arti»);

se, ai fini di una iniziativa più generale di risanamento, di riorganizzazione e di riforma delle Accademie di Belle Arti e dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, e indipendentemente e prima della azione della magistratura amministrativa contabile e penale investita dal Commissario *ad acta*, il ministro non ritenga necessario individuare e rendere note le parentele tra vincitori del concorso membri delle commissioni di concorso e la formazione di ciascuna delle commissioni medesime, e provvedere di conseguenza.

(3-00996)

FIGURELLI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

le ragioni e le responsabilità – sia dentro l'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione, sia dentro la *Gazzetta Ufficiale*, sia nei rapporti intercorsi tra Ispettorato e *Gazzetta* – per le quali sulla *Gazzetta Ufficiale* l'ordinanza prot. n. 745 del 28 marzo 1997 del Commissario *ad acta* presso il Ministro della pubblica istruzione, il dottor Silvestro Maria Russo, magistrato amministrativo in servizio presso il Tribunale amministrativo della Campania, continua a non essere pubblicata a più di una settimana di distanza dalla interrogazione Figurelli, Lombardi Satriani, Bucciarelli, Mele, Scivoletto, Cortiana, Carpinelli, Masullo, Lo Curzio, Diana Lorenzo, Duva, Donise, Falomi, Montagnino, Occhipinti, Follieri n. 3-00996 del 7 maggio 1997 che, denunciando la omissione di pubblicazione in *Gazzetta* della ordinanza medesima, ne trascriveva integralmente il testo (e ciò anche «al fine di contribuire a rendere pubblico e trasparente quanto si pretende contro la legge di mantenere occulto da parte di fabbricanti e detentori di privilegi e da parte di protagonisti di concorsi speciali “a bando illegale” e “a gestione truccata”»);

se non si ritenga indispensabile un intervento urgente, sia all'interno del Ministero della pubblica istruzione, sia all'interno dell'Ufficio della *Gazzetta Ufficiale*, affinché si ponga fine alla omissione di pubblicazione e si eviti di attendere o di determinare (per l'ennesima volta!) l'intervento della magistratura amministrativa, un intervento volto a «supplire» alle inerzie e alle inadempienze dell'amministrazione pubblica proprio così come per questa vicenda è fino a questo momento avvenuto come il Ministero della pubblica istruzione è stato sostituito da un Commissario *ad acta* perchè fosse fatto ciò che l'Ispettorato del Ministero avrebbe dovuto e potuto fare e perchè fosse ripristinata la legalità, così anche l'Ufficio della *Gazzetta Ufficiale* si attende debba essere sostituito da un Commissario *ad acta* per la pubblicazione dell'ordinanza, già «ordinata» dall'ordinanza medesima?

(3-01029)

FIGURELLI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

quale valutazione diano i Ministri del fatto che – a causa di una consapevole e continuata omissione di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza protocollo n. 745 del 28 marzo 1997 del Commissario *ad acta* presso il Ministro della pubblica istruzione, il consigliere Silvestro Maria Russo, magistrato in servizio presso il TAR della Campania – si sia purtroppo inverato il pericolo messo in evidenza nella domanda rettorica posta all'interno della interrogazione 3-01029 del 15 maggio 1997:

«se non ritenga indispensabile un intervento urgente, sia all'interno del Ministero della pubblica istruzione sia all'interno dell'Ufficio della *Gazzetta Ufficiale*, affinché si ponga fine alla omissione di pubblicazione»

ne e si eviti di attendere o determinare (per l'ennesima volta!) l'intervento della magistratura amministrativa, un intervento volto a "supplire" alle inerzie e alle inadempienze della amministrazione pubblica proprio così come per questa vicenda è fino a questo momento avvenuto: come il Ministero della pubblica istruzione è stato sostituito da un Commissario *ad acta* perchè fosse fatto ciò che l'Ispettorato del Ministero avrebbe dovuto e potuto fare e perchè fosse ripristinata la legalità, così anche l'Ufficio della *Gazzetta Ufficiale* si attende debba essere sostituito da un Commissario *ad acta* per la pubblicazione dell'ordinanza già "ordinata" dall'ordinanza medesima?»;

quali iniziative per il risanamento e per il ripristino della legalità abbiano i Ministri assunto o intendano assumere – rispettivamente dentro l'Ispettorato per la istruzione artistica, dentro le Accademie di belle arti, dentro l'Ufficio della *Gazzetta Ufficiale* a seguito della ordinanza del TAR Sicilia Catania, sez. III, n. 1613/1997 del 12 giugno 1997, di cui qui di seguito si trascrivono gli stralci essenziali della motivazione e del dispositivo anche al fine già indicato nella interrogazione Figurelli, Lombardi Satriani, Bucciarelli, Mele, Scivoletto, Cortiana, Carpinelli, Masullo, Lo Curzio, Diana Lorenzo, Duva, Donise, Falomi, Montagnino, Occhipinti, Follieri, 3-00996 del 7 maggio 1997 (il «fine di contribuire a rendere pubblico e trasparente quanto si pretende contro la legge di mantenere occulto da parte di fabbricanti e detentori di privilegi e da parte di protagonisti di concorsi speciali "a bando illegale" e "a gestione truccata"»):

«...vista l'istanza per l'incidente di esecuzione protocollo TAR n. 6880 del 21 maggio 1997, proposta dal Commissario ad acta – con riferimento alle ordinanze cautelari n. 2376/96 e n. 2627/96 emesse, rispettivamente, sui ricorsi n. 3826/96 e n. 4581/96 – con cui si chiede che venga disposta la nuova immissione del medesimo Commissario ad acta in prosieguo dell'incarico commissariale per provvedere – in sostituzione del Ministero della pubblica istruzione – alla pubblicazione della propria ordinanza n. 745 del 28 marzo 1997 sulla Gazzetta Ufficiale, considerato che la predetta ordinanza commissariale si appalesa parte integrante ed indiffettibile dell'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 453 del 1996;

vista la successiva e analoga istanza, presentata dalle ricorrenti in data 24 maggio 1997, con cui viene altresì chiesto che alla precitata ordinanza commissariale venga data la più ampia pubblicità attraverso l'affissione presso gli Albi delle Accademie di belle arti, operanti su tutto il territorio nazionale;

visto che l'ordinanza n. 745 del 28 marzo 1997 del Commissario ad acta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 127 del 3 giugno 1997 (pag. 39);

ritenuto che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, non è idonea a dare contezza ai candidati interessati al concorso per cui è causa in ordine alla complessa vicenda procedimentale «de qua», e ritenuto altresì che la predetta modalità di pubblicazione non è sufficiente a soddisfare il noto principio di "pubblicità" in materia concorsuale;

considerato che l'ordinanza commissariale in questione prevede la pubblicazione dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 453 del 28 febbraio 1996 nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi – (art. 3, n. 1), nonchè la pubblicazione della stessa ordinanza commissariale in Gazzetta Ufficiale (art. 3, n. 2);

considerato che, nonostante venga prevista la pubblicazione dell'ordinanza commissariale n. 745 del 1997 soltanto in Gazzetta Ufficiale, devesi, comunque, ritenere che essa costituisca parte integrante ed indefettibile dell'ordinanza ministeriale anche perchè assume funzione esplicativa delle ragioni per le quali l'ordinanza ministeriale avrebbe dovuto essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami;

ritenuto, pertanto, che, in accoglimento delle istanze di incidente di esecuzione, proposte rispettivamente, dalle ricorrenti e dal Commissario ad acta, deve essere disposto che l'ordinanza n. 745 del 28 marzo 1997 dello stesso Commissario venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami – nonchè presso gli Albi di tutte le Accademie di belle arti presenti nel territorio nazionale;

ritenuto che, a tal fine, occorre reinsediare il Commissario ad acta nella persona del Consigliere... con l'incarico di provvedere, in via sostitutiva, presso gli Uffici del Ministero della pubblica istruzione nonchè presso gli Uffici della Gazzetta Ufficiale a dare esecuzione alla pubblicità dell'ordinanza commissariale n. 745 del 28 marzo 1997, nonchè contestualmente della precedente ordinanza ministeriale n. 453 del 2 agosto 1996 nei modi e nei termini sopra individuati, assegnando all'uopo, al predetto Commissario ad acta, un termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania Sez. III accoglie le domande di incidente di esecuzione a mezzo di Commissario ad acta proposte con riferimento alle ordinanze di sospensione di questo Tribunale nn. 2376/96 e 2627/96 – rese da questa sezione e confermate in Appello dal C.G.A. – emesse con riferimento ai ricorsi n. 3826/96 e n. 4581/96 sulla domanda di sospensione dell'ordinanza ministeriale n. 453 del 2 agosto 1996, nominando il Consigliere dottor Silvestro Maria Russo, magistrato amministrativo in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, in qualità di Commissario ad acta, affinché dopo la compilazione del verbale di reinsediamento esegua, con l'adozione di apposito provvedimento, l'attività indicata nella predetta ordinanza, e ciò entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza al predetto commissario;

ordina al Ministro pro tempore della pubblica istruzione, al direttore pro tempore della Gazzetta Ufficiale, a tutti i direttori pro tempore delle Accademie di belle arti presenti nel territorio nazionale, nonchè a tutti i competenti funzionari delle predette amministrazioni di collaborare, ciascuno per quanto di loro competenza, col Commissario ad acta (mettendosi a sua completa disposizione) nell'espletamento del suo incarico giudiziario, tenuto anche conto che, a seguito della nomina del

Commissario, gli Organi dell'amministrazione vengono esautorati "Ope Judicis" dalle loro normali attribuzioni, nei limiti strettamente necessari per l'adempimento della pronuncia cautelare non eseguita spontaneamente; con l'avvertenza che, in caso di inosservanza di tale obbligo di collaborazione e/o di tale divieto di attività provvedimentoale, lo stesso Commissario procederà immediatamente a denunciarli alla competente Procura della Repubblica per i reati ravvisabili nella fattispecie concreta;

dispone che il Commissario ad acta, dopo aver esaurito il mandato affidatogli, invii al Presidente della 3^a Sezione di questo Tribunale relazione scritta in ordine all'attività svolta, allegandovi copia del verbale di insediamento e del provvedimento adottato in esecuzione del presente incarico giudiziario.

Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia autentica della presente all'Amministrazione intimata ed al Commissario ad acta.

La presente ordinanza sarà eseguita dal Commissario ad acta, nonchè, per quanto di competenza residuale, dal Ministro pro tempore della pubblica istruzione, dal direttore pro tempore della Gazzetta Ufficiale e dai direttori pro tempore delle Accademie di belle arti di tutto il territorio nazionale...»;

se sia stata operata una ricognizione, o se si convenga sulla urgenza di compiere un censimento, dei torti via via prodotti ai cittadini e dei danni via via procurati alle Accademie di belle arti e al Ministero della pubblica istruzione:

1) dal bando di concorso illegale contenuto nella ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 453 del 2 agosto 1996, e dalla contraddizione del bando medesimo con le graduatorie formate in applicazione della ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 107 dell'8 aprile 1993, e successive modificazioni, graduatorie triennali ed efficaci per gli anni 1995-96, 1996-97, 1997-98;

2) dalla omissione (consapevole e voluta) di pubblicazione, sulla *Gazzetta Ufficiale*, del sopra citato bando di concorso illegale;

3) dalla mancata esecuzione delle ordinanze del TAR Sicilia confermate dal Consiglio di giustizia amministrativa;

4) dai comportamenti omissivi adottati a seguito della ordinanza protocollo n. 745 del 28 marzo 1997 del Commissario *ad acta* presso il Ministro della pubblica istruzione, consigliere Silvestro Maria Russo;

5) dalla omissione continuata di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di tale ordinanza del Commissario *ad acta*, omissione che – alla luce della motivazione sopra trascritta per ampi stralci della ordinanza del TAR Sicilia Catania, sez. III, n. 1613/1997 del 12 giugno 1997 – appare sostanzialmente assai più lunga del periodo intercorso tra il 29 marzo e il 3 giugno e tuttora perdurante come è già sufficiente a dimostrare il solo titolo dato all'ordinanza pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno (infatti il vero oggetto, e cioè il bando di concorso illegale e la proclamazione della sua inefficacia, viene dal titolo completamente occultato a tutti gli interessati, che non sono soltanto i soggetti compresi

nelle sopraccitate graduatorie triennali, e neppure la somma di questi con quanti a loro si è voluto ad ogni costo contrapporre, e cioè i titolari di incarichi affidati e di contratti a tempo determinato stipulati in base al concorso illegale bandito dall'ordinanza n. 453 del 2 agosto 1996, ma sono anche tutti quelli che avevano o hanno i requisiti per concorrere);

quali provvedimenti si intenda assumere:

a) per riparare ai torti e ai danni prodotti attraverso le azioni e le omissioni sopra descritte e per garantire che l'anno 1997-1998 possa nelle Accademie di belle arti essere aperto e svolgersi libero dagli inquinamenti e dai guasti del passato;

b) per impedire che continui ad operare quella «associazione» tra «interessi particolari» all'interno delle Accademie ed «interessi particolari» all'interno di apparati ministeriali (con appendice nell'Ufficio della *Gazzetta Ufficiale*) che sembra potersi individuare nella successione dei fatti descritti nei 5 punti sopraelencati e, al tempo stesso, nello svolgimento del concorso illegale, nella composizione delle commissioni e nelle graduatorie (a Catania è aperto un procedimento giudiziario sull'inammissibile rifiuto, da parte del direttore dell'Accademia delle belle arti, di esibire gli atti del concorso illegale, tra i quali i verbali delle Commissioni giudicatrici e le schede di valutazione dei candidati!);

c) per tutelare ad un tempo l'interesse generale e l'interesse della Amministrazione, anche impegnando l'Avvocatura dello Stato a passare dalla difesa di una causa obiettivamente indifendibile e perduta allo studio delle azioni che si rendano necessarie nei confronti di tutti i responsabili delle illegalità compiute, fino a costituirsi parte civile come parte offesa nei procedimenti penali aperti in più Procure della Repubblica su queste vicende concorsuali, e ciò in coerenza con la «imparzialità» insita nella funzione istituzionale propria dell'Avvocatura dello Stato.

(3-01180)

BEVILACQUA, MARRI, FLORINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con ordinanza n. 453 del 2 agosto 1996 il Ministro bandiva un nuovo concorso «concernente la disciplina per il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente e assistente nelle accademie di belle arti»;

che, con «strana» procedura, detta ordinanza, che disciplinava un vero e proprio concorso – come del resto ribadito nel testo stesso dell'ordinanza citata, ove campeggia in epigrafe l'avvenuta visione del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – per titoli, non veniva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto alquanto sospetto, tenendo soprattutto presente il periodo dell'anno, che corrispondeva al periodo di ferie estive, durante le quali si ha minore possibilità di venire informati ed informarsi in prima persona – ci si chiede dove poi –, tenendo ancora presente il fatto che, con dicitura generica, il testo

dell'ordinanza ministeriale invitava «con preghiera» di affiggere «all'albo e darne massima pubblicità», ma viene da chiedersi a chi e come;

che, con esposto-denuncia del 1° ottobre 1996, il Ministro era già stato messo a conoscenza dei suddetti fatti da un gruppo di docenti;

che con ordinanza n. 2276/96 il TAR di Catania ha sospeso tale procedura concorsuale illegittimamente bandita;

che tale ordinanza, è stata notificata al Ministero della pubblica istruzione;

che nè la dottoressa Luisa Caprio Preden, capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica nè il dottor Gianfranco Minisola, dirigente preposto alla divisione I accademie di belle arti, hanno trasmesso questa ordinanza del TAR ai direttori delle accademie, facendoli così proseguire nella procedura illegittima e illecita, causando in questo modo pure danno notevole alla pubblica amministrazione;

che con ordinanza n. 2565/96 del 12 novembre 1996 e con ordinanza n. 2571 del 12 novembre 1996 pure il TAR della Sicilia, sede di Palermo, ha sospeso la predetta procedura «disponendo la pubblicazione dell'ordinanza impugnata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione»;

che le predette ordinanze sono, ancora una volta, state notificate al Ministero, che, invece di prenderne atto, ha fatto come se nulla fosse accaduto, andando avanti nel lavoro di compilazione delle graduatorie, considerando che ancora in data 16 novembre 1996 ai direttori delle accademie non era stata data alcuna comunicazione in merito da parte dell'ispettorato, che ha finalmente fatto sapere qualcosa con una nota (divisione I, protocollo n. 25) diramata alle accademie il 19 novembre 1996, nella quale si comunicava il blocco «momentaneo» delle graduatorie;

che, con ordinanza del 16 gennaio 1997, è stata depositata nella segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana il giudicato dell'appello che il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, aveva chiesto;

che con la detta ordinanza il Consiglio di giustizia amministrativa ha confermato il giudizio già espresso dal TAR di Palermo, rigettando l'appello chiesto dal Ministero e notando la *non utilità* per la pubblica amministrazione derivabile dall'esecuzione di un procedimento concorsuale, in buona sostanza illecito e illegittimo;

che nel frattempo, contro ogni logica e ogni tutela degli interessi della pubblica amministrazione nonchè ogni procedura di una corretta, limpida e legale amministrazione, l'ispettorato per l'istruzione artistica, nelle persone dei dirigenti preposti, già menzionati, pervicacemente continua, con inspiegabile testardaggine, a dare corso alla procedura concorsuale, solo momentaneamente sospesa, ordinando, il 10 gennaio, in un'altra nota (divisione I, protocollo n. 78), alle accademie di belle arti, la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il giorno 13 gennaio 1997 e delle graduatorie definitive per il giorno 23 gennaio 1997, fissando il termine per la presentazione di eventuali reclami il giorno 20

gennaio 1997 – altra cosa mai vista prima, come se bastassero solo 7 giorni, festivi compresi, invece dei soliti 15 per permettere ai reclami anche solo di arrivare via raccomandata alle singole accademie sedi di commissione;

che inspiegabilmente non si riesce proprio a comprendere quale logica seguisse questa «mossa a sorpresa» dell'ispettorato, considerato soprattutto il fatto che, a giorni, ci sarebbe stato il giudicato del Consiglio di giustizia amministrativa, che, forse, sarebbe stato il caso di aspettare, non fosse altro che per evitare illeciti, incongruenze e spese inutili per la pubblica amministrazione;

che l'ispettorato procede alle nomine attingendo da queste graduatorie illecite e illegittime, con ulteriore danno per la pubblica amministrazione;

che non si comprende, a questo punto, quali interessi siano stati tutelati con il suddetto atteggiamento di noncuranza e «sfida» alla legalità da parte dell'ispettorato, visto che è fuori di dubbio che non si è trattato di alcun interesse legittimo;

che, comunque, altri accadimenti poco chiari nel frattempo sono venuti fuori, grazie anche alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, come commissioni ministeriali per determinate materie formate da docenti di materie «affini o corrispondenti» (nelle accademie non risultano esserci materie corrispondenti o affini tra loro); presidenze di commissioni, costituite dal «dirigente preposto all'istruzione artistica», in cui – coincidenza! – il direttore dell'accademia sede della commissione giudicante, non compare in alcune materie e, guarda caso, nella graduatoria corrispondente compare il nome di qualche suo parente; è il caso dell'accademia di belle arti di Milano, ove il direttore professore Fernando De Filippi è presidente di tutte le commissioni ministeriali, ad eccezione di quelle di anatomia artistica, con figlio e moglie in graduatoria, e scenografia, con un nipote in graduatoria; commissioni formate con docenti che sono pure inseriti nella graduatoria della stessa materia per la quale sono chiamati come commissari (ora, è vero che in epoca post-moderna soggetto e oggetto vengono identificati, ma in un caso come quello di una commissione ministeriale, sarebbe forse meglio tenere separati il giudicante dal giudicato, soprattutto ove si tratti della stessa persona); procedure di valutazione dei titoli di servizio mutanti da accademia ad accademia, alcune delle quali pare abbiano deciso di valutare in modo diverso da quanto specificato nell'ordinanza il servizio militare di leva, assegnando solo la metà del punteggio spettante (ancora l'accademia di Milano e quella di Frosinone ci risultano distinguersi per questa strana procedura);

che tutto questo può essere definito, in uno slancio di bontà, un modo di condurre l'ispettorato per l'istruzione artistica da «nave dei folli» o da *asinaria festa* (forse a questo o ad altri accadimenti simili si riferiva l'architetto Gae Aulenti, allorchè parlò, dimettendosi dalla presidenza dell'ancorchè più famosa accademia italiana, di «amministrazione caotica»);

che negli anni precedenti centinaia di ricorsi, per procedure quantomeno dubbie, di assegnazioni di cattedre e incarichi «fiduciari»,

come si chiamavano fino a un paio di anni fa, prima che fossero formate per la prima volta queste graduatorie nazionali, sono stati inviati presso l'ispettorato senza mai essere accolti, avallando in questo modo un atteggiamento da parte dei direttori delle accademie che hanno negli anni amministrato la cosa pubblica come si trattasse di cosa privata e personale (ogni accademia può essere considerata una grande famiglia, nella quale sono più o meno tutti parenti tra loro);

che, in un momento come questo, in cui il governo chiede ripetutamente ai cittadini «sacrifici» per far fronte al debito pubblico, lo stesso Governo, nella persona di suoi amministratori, fa scempio delle istituzioni e delle regole democratiche, «buttando via» denaro pubblico, sprecato in un modo così insensato,

si chiede di sapere:

quando si intenda porre fine a questo scempio delle istituzioni a questa conduzione «allegra» della cosa pubblica, a questi notevoli danni erariali, a questo sostanziale momento di «vuoto istituzionale», nel quale, al momento, il Ministero sta solo a guardare e forse nemmeno quello, i guai che combina l'ispettorato;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei dirigenti preposti all'istruzione artistica, che hanno, quantomeno, dato prova di *totale incompetenza*, ove non di comportamento illegale di sfida e noncuranza delle istituzioni democratiche, atteggiamenti comunque deprecabili, vieppiù in funzionari della pubblica amministrazione, che in questo modo arrecano solo danno allo Stato, inquinandone l'immagine e le procedure.

(3-00690)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.
Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le censure mosse con le interrogazioni in esame circa le procedure seguite negli ultimi tempi dall'Ispettorato per l'istruzione artistica in materia di assunzione del personale docente ed assistente non di ruolo delle Accademie di belle arti non pare risultino fondate alla luce di un sereno ed obiettivo esame degli elementi di valutazione acquisiti e dei fatti e delle disposizioni normative regolanti la materia.

Nè le suddette censure sono da ritenere suffragate dalla vicenda relativa all'Accademia di Brera, tenuto conto che sulle dimissioni dell'architetto Gae Aulenti da presidente di quella istituzione e sulle motivazioni che ne sono state date è stata a suo tempo disposta un'ispezione ministeriale da cui è emerso che non sussistevano le gravi irregolarità amministrative denunciate dall'interessata, alle quali si fa generico riferimento nell'interrogazione 3-00581.

Per chiarire i termini della questione si ritiene opportuno, ad ogni modo, illustrarne le premesse con particolare riferimento alle suddette disposizioni.

Si ricorda anzitutto che in applicazione del decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 27 dicembre 1989 – le cui specifiche disposizioni trovano ora riscontro nell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 – fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 107 dell'8 aprile 1993, con la quale il conferimento delle supplenze nelle Accademie fu disciplinato, secondo quanto previsto dalla stessa legge, in base a nuovi criteri e nuove procedure, che prevedevano la predisposizione di graduatorie nazionali nonchè l'indicazione, da parte dei docenti, di un numero massimo di tre Accademie presso cui aspirare alla eventuale nomina.

Alle nuove disposizioni, a causa dei rinvii disposti con decreti-legge di volta in volta intervenuti, è stato possibile dare attuazione solo con effetto dall'anno 1995-96, allorquando furono applicate per la prima volta le anzidette graduatorie nazionali aventi carattere permanente, a norma di quanto stabilito dall'articolo 272, comma 4, del citato testo unico; ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 272, il loro aggiornamento, con la valutazione di nuovi titoli e la loro integrazione con l'inclusione di nuovi aspiranti, avrebbe dovuto essere effettuato dopo un triennio di validità, e cioè per l'anno 1998-99.

Senonchè il Parlamento ha ritenuto di apportare – con l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 – un correttivo al meccanismo procedurale previsto dalle precedenti disposizioni, poichè il conferimento delle supplenze era legato alla fortuita coincidenza dell'indicazione delle sedi prescelte con la disponibilità di posti, senza che fosse garantito quindi il conferimento delle supplenze sulla base della posizione occupata dagli aspiranti nella graduatoria nazionale. Il comma da ultimo citato ha previsto, infatti, che il conferimento delle nomine avvenisse «fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria». Esso ha stabilito, altresì, che il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali avvenisse «in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno 1996-97». L'Amministrazione ha dovuto applicare, pertanto, la nuova normativa con effetto per l'appunto dall'anno 1996-97, predisponendo una nuova tabella di valutazione dei titoli, acquisendo il prescritto parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed emanando, infine, la nuova ordinanza.

Non si ritiene opportuno soffermarsi, in questa sede, sui numerosi e complessi adempimenti che l'Ispettorato per l'istruzione artistica ha dovuto affrontare e portare a compimento, entro l'arco di un anno, per la prima attuazione delle graduatorie nazionali e poi per la predisposizione dei correttivi necessari per garantire il rispetto dell'ordine di graduatoria in tempo utile per l'anno 1996-97.

In relazione, tuttavia, alle censure degli onorevoli senatori interroganti, si ritiene di dovere soffermare brevemente l'attenzione sulle seguenti considerazioni: innanzitutto, nel caso specifico gli adempimenti espletati sono finalizzati non già allo svolgimento di un concorso per posti di ruolo, ma solo all'aggiornamento delle disposizioni ed all'inclusione in graduatorie per il conferimento di supplenze; inoltre, le proce-

dure seguite sono quelle disciplinate dal testo unico, integrato, come si è detto, dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 che, nel disporre la proroga per l'anno scolastico 1994-95 delle graduatorie già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94, ha stabilito, come già detto, che il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989 (e all'ordinanza ministeriale n. 107 del 1993), fosse completato in tempo utile per il conferimento delle supplenze per l'anno 1996-97 ed ha fatto salvo il diritto al conferimento delle supplenze stesse sulla base della posizione in graduatoria; infine, la data del 2 agosto 1996, apposta alla nuova ordinanza, è quella, conclusiva di una serie di operazioni, che ha visto l'emissione dell'ordinanza medesima, con la quale, proprio in considerazione del periodo estivo, sono stati assegnati, per la presentazione delle domande (entro la data del 14 settembre), termini superiori ai rituali 30 giorni, ma tali, comunque, da assicurare l'inizio dei lavori delle commissioni prima dell'avvio dell'anno accademico (in caso contrario, si sarebbe violata la norma che voleva, per il 1996-97, l'applicazione dei nuovi criteri).

Certo non sarebbe stato possibile predeterminare la data di affissione dell'ordinanza all'albo delle Accademie, non essendo certa la data in cui essa sarebbe pervenuta alle varie istituzioni.

Per la diffusione del testo sono stati comunque adoperati tutti i mezzi di pubblicità cui è stato possibile fare ricorso, quali affissione all'albo del Ministero, agli albi delle Accademie, comunicato stampa, distribuzione di copie alle organizzazioni sindacali.

Va peraltro chiarito che il termine «disciplina di lavoro a tempo determinato», contenuto nell'ordinanza in parola, discende dalla nuova configurazione, di tipo privatistico, del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, per effetto del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

Quanto poi alle vicende che hanno dato luogo al contenzioso di cui è cenno nelle interrogazioni, premesso che la questione ha assunto invero estrema complessità per l'intreccio di date e «passaggi», si ritiene di evidenziare, sia pure sinteticamente, quanto segue, fermo restando che l'Amministrazione ha dovuto approfondire le varie questioni, sotto i vari aspetti e soprattutto sotto quello inteso ad assicurare un ordinato svolgimento delle lezioni nelle istituzioni.

Un primo ricorso, con richiesta di sospensiva dell'ordinanza ministeriale, fu proposto al TAR del Lazio, il quale rigettò la richiesta dell'interessata.

Successivamente, un'ordinanza del TAR della Sicilia - Sezione di Catania - accoglieva l'istanza di sospensione di una ricorrente e, pressochè simultaneamente, furono accolte altre sette domande (su un totale di 9 ricorrenti) sia da parte della Sezione di Palermo che da quella di Catania, le cui decisioni ordinavano all'Amministrazione un *facere* e, precisamente, la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza del 2 agosto sopra citata ed una generale riapertura dei termini.

Al riguardo - premesso che per il passato l'Amministrazione non aveva mai pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* le ordinanze contenenti la

disciplina per il conferimento delle supplenze nelle Accademie, allo stesso modo di quanto ha sempre fatto per le analoghe ordinanze che riguardano gli altri ordini di scuola – si osserva che gli adempimenti richiesti dal giudice amministrativo e, soprattutto, la riapertura dei termini (si consideri, tra l'altro, che si trattava di graduatorie permanenti già esistenti, da aggiornare ed integrare) avrebbero impedito l'applicazione dei nuovi criteri, che il legislatore aveva voluto invece fossero attuati subito, con la conseguenza di far rivivere, di fatto, il precedente sistema.

L'Amministrazione si è quindi rivolta all'Avvocatura generale dello Stato per un parere circa le modalità di esecuzione delle ordinanze del TAR della Sicilia e, confortata da specifici e dettagliati orientamenti, ha sciolto le riserve sulle graduatorie temporaneamente congelate, eseguendo le ordinanze in questione esclusivamente nei confronti dei ricorrenti. A questi ultimi ha infatti assegnato un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali ulteriori documenti (la quasi totalità dei ricorrenti era, infatti, già presente nelle precedenti graduatorie) e a due di essi ha concesso un termine di 30 giorni per l'eventuale presentazione della domanda. Il criterio seguito, estremamente trasparente e corretto sul piano della legittimità, ha avuto l'obiettivo di conciliare l'interesse generale al rispetto della legge e l'interesse dei soggetti «nominandi» sulla base delle nuove graduatorie con la piena tutela dei ricorrenti, cui sono stati riconosciuti tempi e modalità per la revisione delle loro posizioni. Ove si fosse dovuta attendere la definizione del proposto appello, non sarebbe stato possibile rispettare i tempi ristrettissimi nei quali procedere al conferimento delle supplenze annuali (31 gennaio).

Successivamente sono intervenute le ordinanze del Consiglio di giustizia per la Regione siciliana, il quale ha rigettato l'appello dell'Amministrazione con la motivazione che «gli appellati subirebbero un danno grave ed irreparabile dall'esecuzione di un provvedimento (di indizione di procedura con caratteristiche concorsuali non riservate), peraltro non utile per la pubblica amministrazione, incidente sulla posizione, nascente dal rapporto triennale in corso, meritevole in tutela».

Pertanto, nei confronti dei ricorrenti che si trovavano in servizio grazie alle graduatorie del 1995-96, si è ritenuto, sempre su parere dell'Avvocatura generale, di mantenere il rapporto temporaneo instaurato fino alla decisione nel merito del gravame, ferme restando, ovviamente, le modalità di esecuzione già poste in essere per gli altri ricorrenti.

Si ritiene di dovere aggiungere che nel contempo lo stesso TAR della Sicilia (Sezione di Palermo), sia pure in contraddizione con quanto disposto dalla Sezione di Catania, con ordinanza n. 329 del 14 febbraio 1997, pervenuta all'Amministrazione il successivo 7 marzo, ha respinto le istanze di esecuzione delle precedenti ordinanze (che disponevano la pubblicazione del provvedimento impugnato, con la conseguente riapertura dei termini...), considerato che l'interesse sostanziale dei ricorrenti «risulta soddisfatto dall'Amministrazione, giusta circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 78 - divisione I del 10 gennaio 1997, con cui sono stati riaperti i termini concorsuali in favore di quanti abbiano proposto ricorso».

Il commissario *ad acta*, nominato presso il Ministero ai fini della esecuzione in forma specifica delle ordinanze cautelari del TAR della

Sicilia, con ordinanza n. 745 del 28 marzo 1997 ha disposto, fino alla definizione del merito delle vicende, quanto segue: la validità ed efficacia delle graduatorie compilate ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 107 dell'8 aprile 1993 per gli anni 1995-96, 1996-97 e 1997-98; la inefficacia e inoppugnabilità delle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale n. 453 del 2 agosto 1996 nei confronti dei ricorrenti Mancuso, Segreto e Alliata anche per quanto attiene alle modalità di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, che restano soggetti alle risultanze delle graduatorie formate in applicazione dell'ordinanza n. 107 del 1993 e successive modifiche.

Il commissario *ad acta* ha disposto inoltre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della ordinanza ministeriale n. 453 del 1996 in tempo utile per il conferimento degli incarichi dall'anno 1998-99.

In merito all'esecuzione dell'ordinanza del commissario *ad acta* è stato chiesto parere all'Avvocatura dello Stato in data 9 maggio 1997, in quanto detta ordinanza presenta diversi aspetti in parte contraddittori, in particolare per quanto riguarda la ricorrente Alliata.

Si è ritenuto comunque di dare esecuzione al provvedimento nei confronti dei succitati ricorrenti, per altro già in servizio presso l'Accademia di belle arti di Palermo in esecuzione delle ordinanze cautelari emanate dal TAR della Sicilia, interessando al riguardo, in data 11 aprile 1997, il direttore di quell'Accademia.

In data 9 aprile è stata inoltre inviata al Ministero di grazia e giustizia l'ordinanza n.745 del 1997 del commissario *ad acta* per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che è avvenuta in data 3 giugno 1997 in quanto il succitato Dicastero aveva in un primo tempo restituito il provvedimento osservando che non rientrava negli atti che per legge vanno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento alla interrogazione n. 3-01180, premesso che non è ancora stata notificata all'Amministrazione l'ordinanza del TAR della Sicilia, Sezione di Catania, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, si fa presente che a parere di questo Ministero a nulla rileva la circostanza che la pubblicazione dell'ordinanza in parola sia avvenuta sulla serie generale della *Gazzetta Ufficiale* anzichè su quella speciale «Concorsi ed esami». Dal provvedimento medesimo infatti non derivano effetti immediati nei confronti della generalità dei cittadini, ma soltanto - a decorrere dal prossimo anno accademico e subordinatamente alla pronuncia nel merito da parte dei TAR interessati - nei confronti dei candidati già inclusi nelle precedenti graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 107 del 1993.

Dette graduatorie, sempre per la stessa ordinanza, avrebbero efficacia anche per il prossimo anno 1997-98; pertanto nessuna analogia con un bando di concorso può essere invocata così come sostiene l'interrogante. Gli unici immediati beneficiari sono quelli espressamente contemplati all'articolo 2 (Mancuso, Segreto e in particolare Alliata) per i quali sono state già impartite le opportune disposizioni al direttore dell'Accademia di Palermo. Ovviamente, non appena la predetta ordinanza del TAR della Sicilia sarà notificata all'Amministrazione, si provvederà a tutti i conseguenti adempimenti.

Per quanto concerne la pubblicazione dell'ordinanza del commissario *ad acta* all'albo delle Accademie, si è per il momento soprasseduto

nelle more dell'acquisizione del parere richiesto all'Avvocatura dello Stato sulla puntuale esecuzione del provvedimento stesso, tenuto conto anche della avvenuta pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Relativamente alle commissioni giudicatrici, si osserva che le stesse sono state formate, così come già disposto con l'ordinanza ministeriale n. 107 del 1993, a norma del più volte menzionato articolo 272, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, laddove si prevede che tali organismi sono costituiti «dal presidente scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di Conservatorio o di Accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze» e si aggiunge che le medesime commissioni sono nominate ogni tre anni.

Le commissioni, come sopra costituite, sono 39, salva la nomina di sottocommissioni a causa dell'alto numero di domande, ed hanno operato presso le Accademie di Milano, Torino, Venezia, Carrara, Roma, Frosinone, Napoli, Catania e Palermo.

Quanto all'ipotizzata presenza nelle graduatorie di parenti o affini entro il quarto grado del presidente e/o dei componenti, si osserva che siffatta circostanza, ove accertata, avrebbe certamente comportato l'illegittimità delle stesse ed il loro conseguente annullamento (anche d'ufficio); in evenienze del genere si sarebbero individuate precise responsabilità a carico di coloro che avessero omesso la preliminare dichiarazione contraria.

Allo stato degli atti non risultano situazioni di incompatibilità tra componenti giudicatrici e candidati esclusi in graduatoria.

Per quanto su esposto si ritiene che la gestione dell'Ispettorato per l'istruzione artistica – che comporta una gran mole di complessi adempimenti – sia stata sin qui condotta nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e che l'operato dell'Amministrazione sia stato improntato a serietà, correttezza e trasparenza, come sta, tra l'altro, a comprovare l'iniziativa dalla stessa promossa per l'eliminazione degli incarichi «fiduciari», di cui è cenno nell'interrogazione n. 3-00690, incarichi che in passato venivano affidati sulla base di valutazioni sostanzialmente discrezionali. Infatti, l'istituto del cosiddetto incarico fiduciario è stato soppresso con l'ordinanza n. 242 del 14 luglio 1995 ed attualmente la vigente ordinanza prescrive che il conferimento delle nomine avvenga nel rispetto della posizione occupata nell'apposita graduatoria.

Con specifico riferimento poi a quanto auspicato nell'interrogazione n. 3-00581 a proposito dell'adozione di iniziative di riorganizzazione e di riforma dell'intero sistema scolastico, è noto che, per quanto concerne in particolare la riforma delle Accademie e dei Conservatori, è tuttora all'esame del Parlamento un apposito testo unificato. Non appena tale iniziativa avrà completato il prescritto *iter* sarà possibile affrontare e risolvere in modo organico le diverse problematiche del settore, ivi comprese quelle attinenti al personale.

È altresì noto che, anche per quanto riguarda gli altri ordini di scuola, l'esigenza di una revisione globale, da tempo avvertita, è stata

colta dal Governo con l'approvazione del disegno di legge sul riordino complessivo dei cicli scolastici.

Tale revisione dovrà essere, ovviamente, inquadrata nell'ottica dell'autonomia scolastica, che sarà a sua volta realizzata con la dovuta gradualità, nel più ampio contesto del trasferimento di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali, secondo quanto previsto dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997.

Sempre con riferimento, infine, all'interrogazione n. 3-00581 (ultima parte), si osserva che nel 1994, nel perdurare del blocco dei concorsi ordinari a cattedra, disposto da specifiche norme di legge, sono stati espletati solo concorsi per titoli, i cui vincitori sono stati sin qui nominati nei limiti delle percentuali dei posti attualmente vacanti e disponibili destinate a tale tipo di concorso, secondo i criteri di programmazione stabiliti dagli articoli 436 e 470 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, criteri ridefiniti in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 73, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Di conseguenza, soltanto all'impossibilità di assumere i vincitori di concorso in eccedenza ai suddetti limiti è da attribuire il ricorso alle supplenze temporanee e non certo ad un presunto intento dell'Amministrazione di sottrarsi all'obbligo di nominare i vincitori in parola.

A tale proposito si ritiene opportuno aggiungere che alle supplenze temporanee viene fatto ricorso, in relazione ad indifferibili esigenze didattiche, per periodi di tempo ben determinati, mentre l'eventuale assunzione di personale a tempo indeterminato (quali quelle che dovrebbero essere disposte per i vincitori di concorso) comporterebbe, in mancanza della disponibilità di posti nell'organico di diritto, un illegittimo incremento della spesa pubblica con conseguenti responsabilità dell'Amministrazione.

Per concludere, si osserva che il disegno di legge n. 932, in discussione al Senato per la revisione del sistema di reclutamento del personale docente, contiene disposizioni riguardanti il personale docente precario che abbia un'adeguata anzianità di servizio d'insegnamento.

FIGURELLI. Signor Presidente, cercherò di rinunciare all'interezza del tempo regolamentare di cinque minuti che mi spetterebbe per replicare su ciascuna delle quattro interrogazioni che ho presentato.

Vorrei anzitutto manifestare al Ministro e al Sottosegretario la mia più forte solidarietà per la gravità delle condizioni e per la forza delle resistenze nelle quali la loro opera di rinnovamento ed il loro disegno di riforma si trovano ad operare. Dichiaro non formalmente ma sostanzialmente questa solidarietà proprio perchè la gravità delle condizioni in cui essi operano è dimostrata dalla risposta data, che conferma pienamente che «vi è del marcio» (e uso questa espressione in maniera consapevole) nelle Accademie di belle arti e in quel singolare corpo separato, che potrebbe essere anche giudicato come il porto franco delle regole dell'ordinamento costituzionale, che altro non è che il settore dell'istruzione artistica e della pubblica istruzione.

Sono numerosi gli esempi di contraddizioni tra le affermazioni e gli atti del Ministro e dei Sottosegretari e i comportamenti degli uffici e degli apparati, per quanto questi ultimi siano ricchi indiscutibilmente di tante intelligenze, culture, alte professionalità e anche lealtà verso la Repubblica e le sue istituzioni. Dico questo perchè queste intelligenze, lealtà e professionalità sono state per tanti anni mortificate e compresse. Si possono – ripeto – fare molti esempi al riguardo: penso a come un ispettore della pubblica istruzione intervenne a rovesciare un giudizio di esame di licenza liceale per il figlio di un eccellente presidente della regione e a come il Ministro pose fine a questo arbitrio (e gliene sono riconoscente e grato); mi riferisco poi alla continua proclamazione da parte del Ministro dei principi della pubblicità e della trasparenza che contrastano con il carattere ricercatamente e accuratamente occulto dell'ordinanza di agosto della quale si è parlato anche nella risposta alle interrogazioni; mi riferisco ancora al fatto che il Ministro con una circolare dell'ottobre 1996 aveva disposto che, per garantire un regolare inizio dell'anno accademico nelle Accademie di belle arti, si attingesse alle vigenti graduatorie (cioè a quella triennale), cosa che peraltro fu fatta in parte, almeno per i docenti già in graduatoria nazionale. Non mi sembra di aver trovato alcun riferimento a questo atto importante del Ministro nella risposta resa dal Sottosegretario.

Vi è stato poi il fatto che il Ministro ha sostituito il capo dell'Ispettorato per l'educazione artistica; riguardo a tale sostituzione nelle nostre interrogazioni ci siamo permessi di osservare che la situazione (intendendo con questo termine il «marcio» di cui ho parlato prima) non si risolve e non si affronta soltanto sostituendo la responsabile dell'Ispettorato (che probabilmente sarà stata sottoposta a grandi resistenze, che sono poi quelle che fanno fallire ogni tentativo di riforma). Credo, alla luce di quanto ho ascoltato, che tutto ciò sarebbe da accertare.

La risposta alle interrogazioni fornitaci dal Sottosegretario mi sembra confermi le contraddizioni esistenti tra la conservazione del sistema degli apparati e l'innovazione riformatrice della guida politica del Ministero della pubblica istruzione; contraddizioni che, almeno per il settore artistico, evidenziano quel pericolo che Romain Rolland e Antonio Gramsci molto efficacemente prospettavano con l'espressione «il morto afferra il vivo».

A seguito di questa risposta, che considererò con attenzione per eventuali successivi atti parlamentari, mi permetto di proporre al Ministro e al Sottosegretario un supplemento di indagine sulla formazione stessa di questa risposta. È bene stabilire che siano il Ministro e i Sottosegretari, e non il giudice penale, amministrativo o contabile, a fare verità sulla distinzione di responsabilità tra Ministro e Sottosegretario da un lato e apparati burocratici e Accademie di belle arti dall'altro, anche nella risposta agli atti parlamentari.

Uno dei fili rossi che percorre ciascuna interrogazione è appunto l'invito e il richiamo alla opportunità che l'azione politica e l'opera amministrativa sappiano sempre prevenire e rendere superflua quella che si usa chiamare la supplenza giudiziaria. Questo invito lo rivolgo al Ministro e ai Sottosegretari nella considerazione del fatto che oggi sono

aperti molti procedimenti da parte di più magistrature penali, amministrative e forse anche contabili.

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, aveva promesso di rispettare i tempi. Se vuole lasciare anche qualche minuto al senatore Bevilacqua per la replica deve concludere il suo intervento.

FIGURELLI. Sì, signor Presidente, ma io ho presentato quattro interrogazioni. Comunque sto per concludere il mio intervento.

Come dicevo, ci sono più magistrature penali, amministrative e anche contabili che stanno lavorando. Sono esterrefatto da alcune affermazioni, come ad esempio quella relativa al richiamo dell'ordinanza del TAR del Lazio, perchè quest'ultima non è entrata nel merito delle questioni che stiamo discutendo ma semplicemente ha affermato che in quel momento e in quella data (cioè prima che fosse iniziato l'anno accademico) non riconosceva, così come la giustizia amministrativa deve riconoscere, l'attualità dell'interesse del ricorrente; quindi, si tratta di un'affermazione assolutamente fuorviante rispetto alla materia in discussione.

Non ho sentito nessuna risposta sul fatto clamoroso che la DIGOS di Catania non ha trovato – ed ha fatto a questo proposito un'esplicita denuncia alla magistratura – l'ordinanza di agosto affissa nell'albo dell'Accademia di Catania, bensì nei cassetti con tanto di timbro che attestava la falsa affissione. Questo sarebbe stato un elemento sufficiente per invalidare il concorso, mentre il Ministero ha agito altrimenti e non a caso nella risposta si tace di questo fatto.

Nelle interrogazioni, inoltre, si chiede di rendere note le parentele e le amicizie relativamente alla formazione delle commissioni giudicatrici ed ai proclamati in graduatoria. E a me dispiace di aver inteso una risposta a dir poco (uso per ora soltanto un eufemismo) assolutamente reticente. Ritengo però molto grave questa risposta.

Non si è data poi risposta al perchè non si sia revocato il bando anche in ordine a fatti come quello di Catania che ho appena citato; al perchè, di fronte agli esposti fatti al Ministero e prima che questi esposti diventassero ricorsi al TAR, da parte del Ministero non si sia risposto ai cittadini autori di tali esposti; al perchè infine non si siano verificati gli atti o le omissioni di atti dell'Ispettorato di fronte a quanto ordinato dal commissario *ad acta*.

Mi sembra poi stupefacente la risposta – che chiederò di nuovo al Ministero di grazia e giustizia, perchè tutto questo mi sembra arrogante – nella parte in cui si dice che non si sa per quale motivo l'ordinanza del commissario *ad acta* dovesse essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, dal momento che tale ordinanza si concludeva con la frase «La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*» ed essendo il commissario *ad acta*, per la nomina che aveva ricevuto dal giudice amministrativo, una figura giuridica che si sostituiva al Ministero della pubblica istruzione.

Ho citato soltanto qualche esempio di omissione o di cattiva risposta. Rinnovo comunque i miei sentimenti di piena solidarietà al Ministro e al Sottosegretario, nell'auspicio che finalmente la politica possa sopra-

vanzare la supplenza giudiziaria e che non sopravvengano altri giudizi dopo quelli che hanno già visto soccombere il Ministero della pubblica istruzione.

BEVILACQUA. Signor Presidente, penso di poter rimanere nei termini previsti dal Regolamento perchè molte considerazioni importanti sono state già puntualizzate dal collega Figurelli. Sicuramente non ringrazierò il Sottosegretario per la sintesi della sua risposta e per tutti i riferimenti normativi che sono stati dati e che rendono difficile la comprensione organica della risposta data. Si evince la difficoltà del Governo nell'affermare che i fatti evidenziati nell'interrogazione non sono completamente esatti, in quanto il Sottosegretario si è lanciato in una difesa spassionata degli atti che sono stati qui ricordati e che per gli interroganti evidenziano una situazione di illegittimità. Pur difendendo gli organismi coinvolti, il Sottosegretario ha ammesso che tutte le sezioni dei TAR della Sicilia hanno riconosciuto questa situazione di illegittimità.

Un altro punto della risposta che mi ha lasciato perplesso riguarda le parentele. Il Governo si è limitato a rispondere che, allo stato degli atti, non emergono rapporti di questa natura. Questa risposta non è convincente perchè bisognerebbe sempre accertare l'esattezza delle informazioni che vengono date.

Vorrei quindi sapere perchè il Governo non ha verificato la veridicità delle informazioni che sono state accuratamente puntualizzate nelle interrogazioni in argomento.

Non riaffronterò la questione dell'illegittimità perchè su di essa si è già lungamente soffermato il senatore Figurelli e condivido pienamente le sue considerazioni.

Mi dichiaro pertanto assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo per i motivi che ho sintetizzato e che sono stati espressi in maniera più articolata dal senatore Figurelli.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente vorrei assicurare gli interroganti e tutti i membri della Commissione che da parte dell'Amministrazione non vi è alcuna volontà di reticenza nè di omissione di fatti che devono essere accertati in rapporto alle norme vigenti. Non sono disattenta e prendo atto delle considerazioni espresse dagli interroganti.

Devo poi sottolineare che il capo dell'Ispettorato per l'educazione artistica non è stata rimossa dal suo incarico ma è stata sostituita perchè si è dimessa dal servizio.

Da parte di questa Amministrazione vi è non solo la disponibilità ma anche la volontà di svolgere tutte le azioni necessarie per l'accertamento dei fatti contestati, accertamento però che dovrà essere effettuato ricorrendo agli strumenti consentiti dalla legge e nell'ambito della chiarezza delle responsabilità che competono a tutti i livelli dell'Amministrazione, ivi compreso quello politico.

Dichiaro quindi la mia più piena disponibilità a riaffrontare l'argomento qualora gli interroganti decidessero di presentare altre interroga-

zioni sullo stesso argomento. Questo è lo spirito con il quale ho dato la mia risposta, tenuto anche conto del dovere che ho di dare conto di come vengono rispettate le norme ed i regolamenti. Vicende di questa natura inducono a sollecitare il cambiamento delle norme vigenti in materia per dare maggiore efficienza ed efficacia a questo settore.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

